

CONVENZIONE PER SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

ATTO REP N°

L'anno il giorno .. del mese di nella residenza municipale,

TRA

il Comune di Reggello rappresentato dalla Dott.ssa Sonia Elisi o Lisi Funzionario Responsabile del Settore Servizi Educativi, Culturali e del Territorio, nata a Reggello (FI) il 14/03/1953, che interviene non in nome proprio ma in nome e per conto del Comune di Reggello (P.I. 01421240480);

E

l'Associazionenella persona del suo Presidentenato a il – CF residente in - Via, che agisce in qualità di Presidente dell'Associazione, di seguito denominata "Associazione" con sede legale in, via(cod. fiscale 94064730487).

PREMESSO

Che la legge 11 agosto 1991 n. 266, "Legge Quadro sul Volontariato" all'art.7 prevede la possibilità per gli enti pubblici di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri nazionale e/o regionali del volontariato.

Che nell'ambito dei soggetti appartenenti al terzo settore la legge n.328/00 assegna al volontariato (Art.5 ultimo comma), la possibilità di svolgere un ruolo complementare e integrativo dell'attività svolte dal servizio pubblico;

Che il D.p.c.m. 30 marzo 2001 successivo alla legge afferma che all'art. 3 le Regioni e i Comuni valorizzano " l'apporto nel sistema di interventi e servizi come espressione di solidarietà sociale, di auto aiuto e reciprocità, nonché con riferimento ai servizi e prestazioni, anche di carattere promozionale, complementari a servizi che richiedono un'organizzazione complessa ed altre attività compatibili, ai sensi della legge 11 agosto 1991 n.266 con la natura e le finalità del volontariato"

Che l'Amministrazione Comunale riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale;

Che in conformità a quanto previsto dalla L.R. n.29 del 15.04.1996 art.7 "Modifiche alla LR. 26 aprile n.28 1993, concernente norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, Enti Locali e gli altri Enti Pubblici. Istituzione del registro regionale dell'organizzazione di volontariato" si prevede la possibilità per le organizzazioni di volontariato, iscritte da sei mesi

nell'albo di cui all'art.4, di stipulare con la Regione, gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici, convenzioni per lo svolgimento di prestazioni integrative di quelle erogate dai servizi pubblici”;

Che la D.lgs.n.50/2016, all'art 143 stabilisce la possibilità di riservare la partecipazione alle procedure per l'affidamento di alcune tipologie di servizi, tra cui quelli oggetto della presente convenzione, a soggetti privi di fine di lucro, che abbiano come obiettivo statutario il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione di servizi;

Che il Comune per lo svolgimento delle attività elencate nell'art.1 della presente convenzione intende avvalersi dell'apporto della “Associazione” di volontariato, per prestazioni integrative di quelle erogate dal servizio pubblico;

Che l'Associazione è regolarmente iscritta al Registro del Volontariato con Decreto e può fornire l'attività volontaria dei propri soci (Legge 11 agosto 1991, n.266 art.7);

Che è scopo dell'Associazione combattere i processi di emarginazione sociale promuovendo e sviluppando l'autogestione di servizi e della solidarietà;

Che l'Associazione vuole partecipare, in collaborazione con l'Amministrazione, tramite l'attività volontaria dei propri membri, alla rimozione degli ostacoli di ordine sociale e culturale che impediscono un libero e consapevole uso dei servizi da parte di tutti i cittadini;

CONSIDERATO

Che tutta una serie di provvedimenti legislativi vanno nella direzione di rendere i cittadini protagonisti del proprio territorio e di favorire l'attivazione di strumenti per valorizzare le risorse delle comunità locali;

Che i beni culturali, oltre ad essere elemento fondamentale della coscienza nazionale e strumento insostituibile della formazione delle nuove generazioni, rappresentano una importante risorsa economica;

Che la crescente domanda di cultura rappresenta una grande sfida per la salvaguardia del patrimonio e rende necessario il potenziamento e la differenziazione dell'offerta per i cittadini e per i visitatori del nostro comune;

Che il volontariato con le sue grandi risorse umane, la forte passione civile e di partecipazione può contribuire a migliorare il funzionamento di biblioteche, musei, luoghi di interesse culturale, ambientale e storico;

Che obiettivo condiviso è l'attivazione di un processo di formazione e di partecipazione dei cittadini alla gestione e alla fruizione del patrimonio culturale e ambientale del comune, promuovendo il bene culturale come bene comune;

Che l'esperienza dei volontari può essere messa in campo a supporto delle attività programmate, per incrementare le opportunità di fruizione, le potenzialità e la qualità dei servizi comunali;

Che perno fondamentale di questo sviluppo sono le risorse del volontariato locale;

Che l'Amministrazione Comunale di Reggello, nell'ambito dei programmi di sviluppo del settore culturale, sociale, educativo, intende dare impulso all'attivazione di un proficuo rapporto di collaborazione con il mondo del volontariato, definendo criteri e modalità volti a dare certezze operative ed a garantire la qualità dei risultati;

Che l'Amministrazione intende avvalersi della collaborazione dell'Associazione di volontariato, quale associazione qualificata, con capacità operativa e propositiva, presente nella realtà locale, per potenziare i servizi culturali educativi e sociali per tutti i cittadini;

Che l'Associazione ha dichiarato la disponibilità a partecipare, con l'attività volontaria dei propri membri, provvisti di necessarie competenze e formazione a quanto convenuto nel presente atto;

Tutti ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

ART.1 - Oggetto

1. L'Associazione si impegna a prestare la propria collaborazione secondo le modalità previste nei successivi articoli della presente convenzione. La collaborazione sarà offerta da operatori volontari inseriti in apposito elenco, soggetto ad eventuali modifiche ed integrazioni.

L'attività di intervento degli operatori volontari riguarderà:

- collaborazione per assistenza ai compiti di sorveglianza e vigilanza presso la Biblioteca Comunale;
- collaborazione per presidiare le relative sale di lettura, spazio bambini, sala multimediale e Archivio Storico; collaborazione per potenziare e qualificare i servizi di accoglienza presso la struttura;
- supporto per ampliare l'orario di apertura della Biblioteca, nell'ottica di un maggior grado di flessibilità dell'offerta culturale, superando così anche le difficoltà legate a fattori di ordine stagionale;
- supporto alla sistemazione del materiale librario e archivistico, posizionamento, inventariazione e catalogazione di materiale librario, informazioni bibliografiche, distribuzione, prestito locale e interbibliotecario, fotoriproduzione e ogni altra attività compatibile con i fini solidaristici;
- Utilizzo dei software gestionali della biblioteca: Fluxus (prestito), Easyweb per la ricerca dei volumi e gestionale EasyCat per la catalogazione;
- collaborazione nell'attività didattica, promozione della lettura, finalizzata alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio librario, storico e culturale, anche rivolta alla scuola dell'obbligo;
- collaborazione nella promozione e sviluppo di attività espositive temporanee e di manifestazioni; collaborazione nella realizzazione di circuiti assistiti di fruizione del patrimonio bibliotecario e di quello storico, culturale diffuso sul territorio;
- collaborazione per l'organizzazione e divulgazione di materiali di informazione, promozione e didattici, rivolti all'utenza e ai cittadini;
- auto-organizzazione di attività di solidarietà, di formazione, di mutuo aiuto
- supporto per eventuali attività in ambito comunale di servizi sul territorio da concordare su esigenze specifiche.

2. L'Associazione nel rispetto della normativa vigente in tema di volontariato, nonché degli obiettivi e delle disposizioni della pubblica amministrazione, provvede allo svolgimento delle attività sopra individuate.

ART.2 - Modalità di svolgimento delle attività

1 - Le attività di cui all' ART.1 sono svolte dall'Associazione in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, sulla base di programmi predisposti e concordati, tenuto conto delle eventuali modifiche che si rendessero necessarie in base a mutate esigenze dell'Ente e alla disponibilità dei volontari formati da parte dell'Associazione.

2 - L'Amministrazione Comunale approva eventuali progetti di promozione culturale, sociale e ricreativi, rivolti a tutti i cittadini, proposti dall'Associazione, da realizzare all'interno degli spazi della Biblioteca, specificando che le iniziative non dovranno interferire con il normale funzionamento della biblioteca. Devono essere svolte nel rispetto della pratica VV.F. n°47562 per quanto concerne il massimo affollamento possibile del locale emeroteca (n° 20 persone); per l'uso della sala convegni, in riferimento alla pratica VV.F. n°47562 il massimo affollamento possibile per il locale è di 100 persone.

ART.3 – Esecuzione delle attività

1 - Per lo svolgimento delle attività, l'Amministrazione Comunale mette a disposizione i dati necessari allo svolgimento del servizio da svolgere e nel contempo i volontari si impegnano ad eseguire le attività previste dalla convenzione in modo responsabile. L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività di volontariato sono in possesso formazione ed esperienza necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all'art.1.

2 - L'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere all'Associazione la sostituzione dei volontari ritenuti non idonei o inadatti, anche sotto l'aspetto di un corretto rapporto con gli utenti.

3 - L'Associazione, in relazione alle attività descritte in convenzione, mette a disposizione i propri volontari, nonché l'elenco nominativo degli stessi. L'Associazione si impegna affinché le attività oggetto della presente convenzione siano rese con continuità per i periodi concordati, nel rispetto della programmazione definita e secondo le modalità specificate nella convenzione.

4 - L'Associazione organizzerà le attività in modo che le prestazioni dei volontari rispettino il principio di rotazione ed assicurino la partecipazione. L'Associazione si impegna a garantire efficienza, puntualità e massimo impegno da parte dei volontari, che dovranno avere un comportamento adeguato in ogni circostanza nella quale sono chiamati ad operare.

ART.4 - Impegni del Comune

1 - Il progetto oggetto della presente convenzione potrà subire ridimensionamenti, ovvero cessare, in relazione alla riorganizzazione dell'attività predisposte dall'Amministrazione Comunale.

2 - La presente convenzione è estensibile ad altri servizi, a seguito di accordo tra l'Amministrazione Comunale e l'Associazione. L'Amministrazione, per quanto risulti necessario,

autorizza l'accesso ai volontari dell'organizzazione nelle strutture pubbliche ove saranno svolte le attività di cui al presente atto, riservandosi di modificare di volta in volta, previo accordo fra l'Associazione e l'Amministrazione Comunale la tipologia delle prestazioni autorizzate, i tempi e le modalità di erogazione delle stesse da parte del volontariato

3 - Il referente del servizio della Biblioteca Comunale controlla e verifica periodicamente l'efficienza, efficacia, la quantità e la qualità dei servizi prestati dall'Associazione di volontariato, attraverso verifiche, incontri e relazioni trasmesse all'Amministrazione Comunale.

ART.5 – Obblighi dell'Associazione

1 - Il responsabile dell'Associazione, vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino la dignità personale, i diritti e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore. Il responsabile dell'Associazione verifica i risultati dei programmi operativi con incontri periodici con il referente della Biblioteca Comunale.

2 - L'Associazione provvede ad individuare un referente locale.

3 - L'Associazione è tenuta a presentare, mensilmente, all'Amministrazione una relazione sulle attività programmata e una relazione a consuntivo dell'attività svolta.

4 - L'Associazione è tenuta a comunicare i dati (nominativi, recapiti, ecc) relativi ai volontari impiegati nelle attività oggetto di convenzione. I volontari dovranno indossare idoneo vestiario e dovranno essere muniti di cartellino di riconoscimento.

5- I volontari impegnati nei servizi non devono avere riportato condanne penali, né avere carichi penali pendenti.

6 - L'Associazione di volontariato si impegna a formare adeguatamente i volontari impegnati nelle attività previste dalla presente convenzione e privilegia nella partecipazione l'esperienza acquisita.

7 - La responsabilità per la realizzazione della presente convenzione fa carico esclusivamente alla Associazione nella persona del suo Presidente, restando inoltre escluso ogni rapporto fra il Comune di Reggello e i volontari a tal fine utilizzati. Nessun rapporto di lavoro si può costituire per effetto della presente convenzione tra i volontari dell'Associazione ed il Comune di Reggello, neanche a titolo precario o a tempo determinato.

8- L'Associazione assicura i propri aderenti contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività in cui sono impegnati, nonché per la responsabilità civile verso terzi. A tale scopo l'Associazione trasmetterà al Comune copia delle polizze assicurative comprovanti quanto sopra, tenendo indenne il Comune da qualunque responsabilità per danno o incidente, anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività prestate.

9 - L'Associazione garantisce la tempestiva comunicazione all'Ente contraente di eventuali interruzioni, variazioni concernenti il numero, modalità e tempi di impiego dei volontari, adibiti allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione. Gli operatori volontari sono tenuti a segnalare tempestivamente al referente della struttura qualsiasi situazione d'emergenza

così come gli inconvenienti riscontrati nel servizio; deve in ogni caso essere garantita una collaborazione ed assistenza nello svolgimento dei servizi specifici tra il referente della Biblioteca, e il responsabile dell'Associazione.

ART.6 – Rimborso delle spese

1 - In conformità a quanto previsto dall'art.2 comma 1, comma 2 e comma 3 della L. 266/1991 il Comune riconosce un rimborso delle spese per ciascun volontario, effettivamente sostenute e documentate, dirette e indirette, per quanto di seguito indicato, ai sensi dell'art.5 della L.266/91 e dell'art.10 della L.R. 28/1993, come modificata dalla L.R.29/1996:

- a) oneri derivanti dalla polizza assicurativa per i volontari impegnati, che l'Associazione è tenuta a stipulare secondo quanto previsto dall'art.4 della L. n.266/1991.
- b) spese sostenute a livello locale per la formazione dei volontari impegnati nei servizi;
- c) spese che i volontari, impegnati nell'attività convenzionate, dovessero sostenere direttamente secondo il regolamento dell'Associazione, ai sensi di legge.

2. I rimborsi saranno ricalcolati sulla base dei servizi effettivamente svolti.

3. Ai sensi della citata L. 266/1991 i rimborsi per ciascun volontario non possono essere forfettari né superare limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione. Fermo il limite costituito dalla documentabilità delle spese per le quali viene erogato il rimborso, al singolo volontario non possono erogarsi rimborsi illimitati, ma solo rimborsi contenuti in limiti individuali quantitativi e/o qualitativi per tipologia di spesa, preventivamente individuati da parte degli organi deliberativi dell'associazione.

4 - La liquidazione del rimborso avverrà a seguito della presentazione di apposita relazione consuntiva a rendiconto delle attività effettuate, relative ai servizi di cui alla presente convenzione e alle spese sostenute.

5 - La predetta rendicontazione delle spese sostenute deve essere sottoscritta dal Presidente dell'associazione e presentata al comune con cadenza mensile. L'intera documentazione contabile inerente le attività svolte in convenzione, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dall'Associazione e posta a disposizione del Comune per eventuali ulteriori verifiche.

6 - Il Comune di Reggello provvederà a liquidare il suddetto rimborso, entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto delle spese sostenute.

7 - Le parti si danno atto che i rimborsi spese spettanti all'Associazione sono fuori campo Iva, in virtù di quanto previsto dall'art.8 della L.266/1991, e giusto art. 4 del DPR 22.10.1972 n. 633.

ART. 7 – Durata

1 - La presente convenzione decorre dal al.

ART. 8 – Risoluzione del rapporto

1 - Attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalla presente Convenzione dandone preavviso all'altra nel termine di due mesi, con raccomandata con ricevuta di ritorno.

2 - Nel caso in cui il Comune accerti che i servizi convenzionali non sono forniti in conformità a quanto concordato, ovvero non sono eseguiti con la dovuta diligenza, oppure che sussistono comunque situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte nel precedente art.1 della presente convenzione, dopo aver contestato almeno due volte, a mezzo lettera raccomandata, all'Associazione, le irregolarità rilevate può dichiarare la risoluzione del rapporto, senza oneri a proprio carico.

3 - In caso di recesso da una delle due parti, spetterà all'altra il rimborso delle spese affrontate nel corso dell'attività svolta fino a quel momento.

ART. 9 – Sicurezza

1 - Per quanto concerne la sicurezza nell'esecuzione delle attività, ai sensi dell'art.3 comma 12 bis del D.Lgs. 81/2008 si specifica che, come comunicato dalla Società INEARTEC Srl, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del Comune con nota loro prot. 78/11 i rischi di interferenza sono da considerarsi nulli.

ART. 10 - Registrazione della Convenzione

1 - La presente Convenzione è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro in virtù del disposto dell'art.8 comma 1 L. .266/91 e verrà registrata solo in caso d'uso

ART.11 – Foro competente

1 - Il Foro di Firenze è competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione.

ART.12 – Rinvio

1 - Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l'attività del volontariato.

Reggello li

PER IL COMUNE DI REGGELLO

Il Responsabile Settore

Servizi Educativi, Culturali e del Territorio

Per l'Associazione

IL PRESIDENTE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art.1341 e 1342 del C.C. le parti dichiararono di approvare specificamente le clausole contenute negli articoli:

art.2 – Modalità di svolgimento delle attività

art.3 – Esecuzione delle attività

art.5 – Obblighi dell'Associazione

art.6 – Rimborso delle spese

art.8 – Risoluzione del rapporto

Per il Comune di Reggello

Per l'Associazione